

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n° 8019/04
presentato da Luigi DI BELLA e Caterina DRAGOTTA
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita il 13 maggio 2008 in una camera composta da :

Françoise Tulkens, *presidente*,

Antonella Mularoni,

Irene Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Ayşe Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Sally Dollé, *cancelliera*,

Visto il suddetto ricorso proposto il 24 marzo 2004,

Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione :

FATTO

I ricorrenti, signori Luigi di Bella e Caterina Dragotta, sono cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1950 e 1956 e residenti a Palermo. Sono rappresentati dinanzi alla Corte dall'Avv. C. Zauli, del Foro di Forlì.

A. Le circostanze del caso

I fatti di causa, così come esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.

La morte della figlia dei ricorrenti

I ricorrenti sono i genitori di Maria Concetta Di Bella, deceduta in data 18 febbraio 2000, all'età di 26 anni, presso l'ospedale di Forlì (Unità sanitaria locale di Forlì).

Quest'ultima era affetta sin dalla nascita da un ritardo mentale che comportava una grave incapacità psichica e dei problemi fisici - in particolare una disfagia - per cui la stessa non poteva nutrirsi con alimenti solidi.

Il 2 febbraio 2000, a causa di gravi problemi respiratori, la figlia dei ricorrenti veniva ricoverata in ospedale, dove i medici diagnosticavano una broncopneumonia. Il 9 febbraio 2000, alle ore 13:30, la stessa veniva rimandata a casa.

Lo stesso giorno, alle 18:30, la ricorrente accompagnava la figlia al pronto soccorso, a causa di problemi respiratori e del suo stato cianotico. Maria Concetta veniva nuovamente ricoverata.

Il 18 febbraio 2000, dopo il pranzo servito in ospedale, la figlia dei ricorrenti aveva un arresto cardiaco. Mentre i medici si adoperavano per la rianimazione, scoprivano che Maria Concetta aveva ingerito degli alimenti solidi. La ragazza decedeva.

Il procedimento penale

Il 28 marzo 2000, i ricorrenti depositavano una denuncia penale, sostenendo che alla figlia era stato somministrato un pasto solido il giorno della sua morte e che, inoltre, durante la sua permanenza in ospedale, la stessa si era potuta procurare alcuni alimenti non autorizzati in mancanza della dovuta sorveglianza.

Il Pubblico Ministero di Forlì apriva un'inchiesta penale.

Nel mese di luglio 2000, il PM ascoltava G.R., una paziente che aveva condiviso la stanza di ospedale con la figlia del ricorrente. Questa dichiarava che la sera prima della sua morte, l'interessata aveva ricevuto un pasto a base di zuppa e omogeneizzati, ma che, tuttavia, Maria Concetta sentiva frequentemente il bisogno di mangiare per cui si procurava il cibo solido andandolo a chiedere ad altri pazienti o prendendoselo direttamente da loro. S.A. e M.S. dichiaravano fatti analoghi, soffermandosi sul bisogno di Maria Concetta di mangiare in maniera quasi costante. Altri due testimoni, G.G. e S.F., dichiaravano rispettivamente di aver notato una mela sul comodino dell'interessata e di averla vista mangiare alcuni panini.

Il 29 agosto 2000, il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione del caso, in ragione del fatto che nessun elemento dimostrava che gli alimenti solidi erano stati somministrati dal personale dell'ospedale.

I ricorrenti facevano opposizione alla richiesta di archiviazione, sostenendo in particolare la mancanza di sorveglianza da parte del personale

dell'ospedale. Il procedimento veniva archiviato e successivamente riaperto a seguito della istanza dei ricorrenti.

A seguito di una integrazione delle indagini, nel corso delle quali il Pubblico Ministero ascoltava numerosi testimoni, il PM di Forlì chiedeva l'archiviazione. I ricorrenti proponevano opposizione.

Con un'ordinanza del 22 aprile 2003, il giudice delle indagini preliminari archiviava il caso. Nella motivazione il GIP riteneva che il personale dell'ospedale non era al corrente - così come i genitori della vittima - della bulimia compulsiva da cui era affetta la ragazza e del fatto che la stessa assumesse alimenti solidi senza controllo. Nessuna negligenza era quindi imputabile al personale dell'ospedale.

Il procedimento civile

Il 29 dicembre 2000, i ricorrenti citavano l'USL dinanzi al Tribunale civile di Forlì al fine di determinare le responsabilità dell'ospedale e del personale curante ed ottenere il risarcimento dei danni.

Il 28 novembre 2003, allorché il procedimento era pendente in primo grado, i ricorrenti concludevano una transazione con gli assicuratori dell'ospedale a fronte della quali questi si impegnavano a versare ai ricorrenti la somma di 75 000 EUR ciascuno nonché la somma di 12 000 EUR ciascuno agli altri quattro membri della famiglia, per tutti i danni subiti in relazione alla morte avvenuta il 18 febbraio 2000. Nell'atto transattivo, i ricorrenti dichiaravano di voler chiudere la causa dinanzi il Tribunale di Forlì e di non aver più nulla a pretendere in relazione alla morte della figlia.

DOGLIANZE

I ricorrenti ritengono le autorità nazionali responsabili della morte della propria figlia, perché le stesse non avrebbero adottato le necessarie misure di prevenzione. In particolare, sostengono che la mancata adozione da parte dell'ospedale di una misura volta a sistemare l'interessata in una camera singola posta sotto sorveglianza, sia stata la causa del decesso. Lamentano inoltre, l'insufficienza di protezione con i rimedi esistenti e sostengono che il procedimento penale sarebbe stato archiviato, senza aver individuato i responsabili del decesso della figlia. Rilevano la violazione degli articoli 2 e 13 della Convenzione.

DIRITTO

1. I ricorrenti sostengono che la morte della figlia sarebbe dovuta all'assenza di misure di prevenzione da parte delle autorità nazionali. Inoltre, lamentano l'insufficienza dei rimedi esistenti. Rilevano la violazione dell'articolo 2, la cui prima frase si legge come segue :

« 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge (...) »

La Corte ricorda che l'articolo 2, il quale rientra tra gli articoli inderogabili della Convenzione poiché sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa (vedere, ad esempio, *McCann e altri c. Regno-Unito* del 27 settembre 1995, serie A n. 324, § 147), impone allo stato l'obbligo non solo di astenersi dal provocare la morte "intenzionalmente", ma anche quello di adottare tutte le misure necessarie per la protezione della vita delle persone che rientrano nella sua giurisdizione (*L.C.B. c. Royaume-Uni* del 9 giugno 1998, *Raccolta delle sentenze e delle decisioni* 1998-III, § 36).

Tali principi si applicano anche nel campo della salute pubblica. Gli obblighi positivi sopraenunciati comportano per lo Stato l'obbligo di istituire un quadro regolamentare che imponga agli ospedali, pubblici o privati, l'adozione delle misure idonee ad assicurare la protezione della vita dei propri malati. Esse, implicano ugualmente l'obbligo di instaurare un sistema giudiziario efficiente ed indipendente che consenta di stabilire le cause che hanno provocato la morte di un individuo che si trovi sotto la responsabilità degli operatori sanitari e, se del caso, di obbligare questi ultimi a rispondere dei loro atti (si veda in particolare *Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], n°32967/96 § 49 ; *Eriksson c. Italia* (dec.), n° 37900/97, 26.10.1999 ; *Powell c. Regno Unito* [dec.], n° 45305/99, 4.5.2000).

Nel caso di specie, la Corte osserva che la questione messa in causa dai ricorrenti è quella del preteso comportamento negligente del personale dell'Unità sanitaria locale di Forlì. Rileva poi che le denunce penali nei confronti di tale ospedale sono state archiviate. In conformità con la sua giurisprudenza, la Corte ricorda che, se la violazione del diritto alla vita non è volontaria, l'obbligo positivo che deriva dall'articolo 2 è adempiuto allorché il sistema giudiziario in questione offre agli interessati un ricorso dinanzi le giurisdizioni civili, al fine di stabilire la responsabilità del personale medico chiamato in causa e, ove necessario di ottenere l'applicazione delle adeguate sanzioni civili (*Calvelli e Ciglio* sopracit., § 51).

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano anche la possibilità di adire un tribunale civile, facoltà di cui si sono avvalsi, al fine di stabilire le responsabilità dell'ospedale e del personale operante.

Tuttavia, questa procedura si è conclusa con una transazione, con la quale i ricorrenti hanno ottenuto un risarcimento a copertura di qualsiasi

pregiudizio ed hanno rinunciato a proseguire il procedimento e a formulare altre pretese in relazione alla morte della figlia.

Agli occhi della Corte, il regolamento transattivo sopradetto ha avuto quale effetto pratico di soddisfare in gran parte le rivendicazioni formulate dai ricorrenti dal punto di vista dell'articolo 2 della Convenzione. La Corte ricorda, *mutatis mutandis*, che nel caso in cui un parente di un soggetto deceduto accetti un indennizzo che abbia lo scopo di concludere in via amichevole un'azione civile per colpa medica, lo stesso non può più pretendersi vittima ai sensi della CEDU (*ibidem*, § 55). Inoltre, i ricorrenti non hanno agito sotto alcuna costrizione quando hanno rinunciato alla possibilità di ottenere, in alternativa, un giudicato nel merito che stabilisse le responsabilità dei fatti di causa ed un indennizzo più elevato.

Ne consegue che i ricorrenti non possono più pretendersi vittime di una violazione dell'articolo 2 della Convenzione. Questa parte del ricorso deve quindi essere rigettata in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. I ricorrenti hanno sollevato altresì la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, che dispone :

« Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. »

Alla luce degli argomenti sopravolti, la Corte ritiene che anche tale doglianza sia manifestamente infondata in quanto i ricorrenti non hanno fatto valere nel caso di specie nessuna argomentazione sostenibile, dato che le domande sollevate sotto il profilo dell'articolo 2 sono state considerate dalla Corte irricevibili per la mancanza della qualità di vittima.

Ne consegue che tale doglianza deve essere rigetta, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente